

Legge n. 340
30 marzo 1965
(in Gazz. Uff., 26 aprile, n. 104).

***Norme concernenti taluni servizi di competenza
dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.***

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Sono soppresse tutte le gestioni non previste da norme legislative o regolamentari esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti e presso gli Istituti da questa dipendenti.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le somme pertinenti alle stesse gestioni, conseguite dopo la data di pubblicazione della presente legge.

Per le gestioni speciali previste da norme legislative o regolamentari, il Governo provvederà, nei termini di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Di tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2. Le somme elargite da enti e privati per scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnate immediatamente allo stato di previsione, della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli.

Le somme di cui al precedente comma non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

Art. 3. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere, per ogni singola manifestazione culturale o ripresa cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna.

Per l'uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni accessorie è dovuto un canone da determinarsi dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria, d'intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzione, da versarsi prima dell'inizio dell'uso, tenuto conto, quanto all'ammontare, del carattere dell'attività che intende svolgere il concessionario.

L'Amministrazione finanziaria, con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, provvede alla stipulazione ed alla approvazione delle relative convenzioni. Alla stipulazione delle convenzioni può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini culturali o artistici, nè per servizi televisivi che si propongano specificamente la illustrazione delle opere d'arte o del monumento.

Nei casi di cui al comma precedente deve essere data di volta in volta comunicazione della concessione all'Intendenza di finanza competente

per territorio.

Art. 4. Nel caso di manifestazioni singole di carattere occasionale, comprese le riprese cinematografiche e televisive, sorte per esigenze improvvise e non prevedibili per le quali non possa utilmente essere seguita la procedura della concessione dell'uso dei beni dello Stato in consegna all'Amministrazione della pubblica istruzione nei modi stabiliti dal precedente art. 3, l'uso dei beni predetti può essere consentito dai competenti organi del Ministero della pubblica istruzione previo versamento di un canone, da determinarsi con provvedimento delle Intendenze di finanza d'intesa con i competenti organi periferici di detto Ministero.

I provvedimenti sono trasmessi all'Istituto od altro ufficio al quale sono in consegna i beni, nonché alle Ragionerie provinciali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio a norma dell'art. 115 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 5. Chiunque intenda eseguire fotografie negli Istituti statali di antichità e d'arte deve rivolgersi per il permesso al competente soprintendente o capo dell'Istituto.

Nessun canone è dovuto per riprese fotografiche a scopo artistico o culturale.

Per riprese fotografiche a scopo di lucro il permesso viene rilasciato dietro versamento di un canone, la cui misura è stabilita in via preventiva e generale dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per tutto il territorio nazionale.

Il soprintendente o capo dell'Istituto può dettare apposite prescrizioni e inoltre richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e, per diapositive e fotografie a colori, un duplicato.

Nell'interno degli istituti di cui al primo comma del presente articolo, l'esercizio della attività professionale di fotografo per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti, può essere consentito, soltanto per i singoli casi, dal competente soprintendente o capo dell'Istituto.

Art. 6. I proventi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, sono versati in Tesoreria con imputazione al capitolo "Proventi delle concessioni di demanio pubblico" dello stato di previsione dell'entrata.

In dipendenza dei versamenti di cui al comma precedente saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, assegnazioni di fondi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione in relazione alle spese connesse con le manifestazioni ed attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 7. Le somme introitate dalla Calcografia nazionale, dal Gabinetto fotografico nazionale e dall'Opificio delle pietre dure per vendite dirette, forniture e lavori eseguiti per conto di terzi, sono versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutti gli altri organi ed Istituti statali di antichità e d'arte per vendite e forniture a terzi di stampe fotografiche, calchi, negativi fotografici, rilievi e riproduzioni di opere d'arte comunque eseguiti nei laboratori di detti organi ed Istituti.

In dipendenza dei versamenti in Tesoreria degli introiti di cui ai precedenti commi, saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, integrazioni di fondi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 della presente legge ed i relativi decreti di approvazione sono trasmessi dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, per il controllo preventivo e per la prenotazione, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze od alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato a seconda che le convenzioni stesse siano state approvate dal Ministero delle finanze o dalle Intendenze di finanza. Il controllo spettante alla Corte dei conti sarà rispettivamente esercitato dalle competenti Delegazioni regionali o dall'Ufficio controllo atti del Ministero delle finanze.

Art. 9. Tutti i depositi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni finanziarie a garanzia della utilizzazione dei beni dello Stato, previsti dalla presente legge, qualora abbiano durata non superiore a tre mesi, sono considerati provvisori e sono versati in Tesoreria.

Art. 10. In caso di disaccordo tra gli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria e quelli della pubblica istruzione circa la determinazione del canone o del corrispettivo in genere, decide il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 11. Delle somme comunque affluite alle gestioni di cui all'art. 1 della presente legge, deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente al quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Detti conti devono essere trasmessi dai capi degli organi e degli Istituti interessati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle competenti Ragionerie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da queste successivamente inoltrati alla Corte dei conti.

Gli ordinatori di spese e gli agenti contabili interessati alle gestioni di cui sopra in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono responsabili, ai sensi degli articoli 74, 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, solo per i danni arrecati all'Erario, imputabili a dolo.

Art. 12. I beni comunque costituiti per effetto di gestioni non previste da norme legislative o regolamentari svoltesi od esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione ed Istituti da questa dipendenti, sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a redigere:

- a) l'elenco di tutte le gestioni di cui al precedente art. 1 svoltesi od esistenti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge stessa;
- b) l'inventario dei beni mobili o immobili comunque costituiti con i fondi delle dette gestioni.

Copia conforme dell'elenco e degli inventari predetti deve essere trasmessa, entro il mese successivo, al Ministero delle finanze ed a quello del tesoro, i quali assegneranno rispettivamente i beni immobili ed i beni mobili di cui sopra in uso agli organi ed Istituti statali di antichità e d'arte, secondo le vigenti disposizioni.

Si provvederà separatamente per le eventuali passività accertate e giustificate derivanti dalle gestioni non previste da norme legislative o regolamentari.

Art. 13. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta

del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, le norme per l'attuazione della presente legge.